

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3211

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

e dal Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

di concerto col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2004

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2004,
n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della
direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione
dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il 13 ottobre 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (cosiddetta direttiva «*Emissions Trading*»).

La direttiva impone agli Stati membri di completare il processo di recepimento entro il 31 dicembre 2003 e di predisporre le procedure necessarie per avviare lo scambio delle quote di emissioni a partire dal 1° gennaio 2005. In particolare la direttiva prevede che da tale data nessun impianto compreso nel campo di applicazione della stessa (settore termoelettrico, raffinazione, vetro, cemento, acciaio, ceramiche e laterizi, carta) possa emettere gas a effetto serra, ossia possa continuare ad operare in assenza di apposita autorizzazione.

Tale disposizione, essendo contenuta esplicitamente nella direttiva ed essendo la stessa già in vigore, è applicabile direttamente nell'ordinamento interno anche in assenza del suo recepimento. Qualora l'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva non rilasci le autorizzazioni nei tempi stabiliti dalla direttiva, le imprese italiane si troveranno nella condizione di operare illegalmente e pertanto saranno passibili di denuncia da parte di qualsiasi soggetto italiano o europeo.

La direttiva prevede inoltre che, entro il 28 febbraio 2005, a tutti gli impianti che ricadono nel suo campo di applicazione siano rilasciate quote di emissioni di CO₂ per consentire loro di partecipare allo scambio sul mercato comunitario; in assenza di tale assegnazione le imprese italiane si troveranno di fatto ad operare in un clima di incertezza,

che le penalizzerebbe rispetto alle imprese che operano negli altri Stati membri; infatti non potranno pianificare gli investimenti necessari per procedere ad eventuali acquisti di quote sul mercato comunitario, né potranno procedere a vendere le quote sul mercato comunitario.

Al momento i criteri di delega per il recepimento della direttiva sono contenuti nel disegno di legge comunitaria per l'anno 2004, all'esame del Parlamento (Atto Camera n. 5179), che tuttavia non verrà approvato in tempo utile per porre in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per autorizzare gli impianti ad emettere gas serra e avviare il mercato degli scambi di emissione a decorrere dal 1° gennaio 2005, come impone la direttiva.

A tale riguardo si segnala che la Commissione europea ha già avviato la procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano per il mancato recepimento della direttiva.

Considerato il rischio elevato che le imprese italiane possano essere penalizzate per il mancato rilascio della autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e il mancato rilascio delle quote di emissione di CO₂, risulta quanto mai necessario ed urgente adottare lo strumento della decretazione d'urgenza, al fine di attivare le procedure necessarie per fare fronte a tale situazione.

Pertanto, è stato predisposto l'accluso decreto-legge, i cui punti principali sono:

- attribuzione del ruolo di autorità nazionale competente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fino all'avvenuto recepimento della citata direttiva 2003/87/CE;

- obbligo per i gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva di presentare la richiesta di autorizzazione ad emettere gas serra entro il 5 di-

cembre 2004 e di presentare le informazioni necessarie per permettere all'autorità nazionale competente di procedere all'assegnazione delle quote di emissione di CO₂ entro il 30 dicembre 2004;

- modalità di comunicazione delle suddette informazioni;

- modalità di rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra.

In merito agli aspetti organizzativi che discendono dall'attuazione del provvedimento,

si sottolinea che le strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (e, in particolare, quelle della competente Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo) sono già sufficientemente adeguate per svolgere le necessarie attività amministrative.

Il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non viene predisposta la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004

Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, con la quale viene istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che per l'Italia comporterà una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo 2008-2012;

Considerato che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2005 nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I della citata direttiva che comportino emissioni di gas ad effetto serra elencati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente;

Considerato, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE impone l'assegnazione ed il rilascio delle quote di emissioni ai gestori degli impianti rientranti nelle attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, da effettuare entro il 28 febbraio 2005;

Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ed in particolare di disciplinare le modalità delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché di prevedere l'obbligo di trasmissione dei dati per l'assegnazione delle quote di emissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Autorizzazione ad emettere gas serra)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonché le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2.

(Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE)

1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

Articolo 3.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonché le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI – MATTEOLI – BUTTI-
GLIONE – MARZANO

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

